

N. 295/2025 R.G. P.U.



TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
SEZIONE II CIVILE

Il Tribunale, composto dai magistrati:

dr. Pier Paolo Lanni
dr. Luigi Pagliuca
dr. Francesco Bartolotti

presidente relatore
giudice
rel./est. giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

OGGETTO: apertura della liquidazione giudiziale di PETRA CONSTRUCTION CARTIERE SAN MARCO SRL (C.F./P. I.V.A.: 09486150965, sede legale in Zimella, Via Bertolaso n. 151,);

...oooOooo...

visto il ricorso *ex art. 40 CCII* presentato il 16.10.25, con cui l'Associazione Sportiva dilettantistica Fucina di Muggio ha chiesto la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della PETRA CONSTRUCTION CARTIERE SAN MARCO SRL, sul presupposto del mancato pagamento del credito di € 79.628,71, risultante dal decreto ingiuntivo n. 4533/22 del Tribunale di Monza;

rilevato che il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono stati regolarmente notificati ai sensi dell'art. 40 comma sesto CCII il 28.10.25;

rilevato che la debitrice non si è costituita;

ritenuta la propria competenza per territorio *ex art. 27 CCII* atteso che la debitrice ha sede in luogo ricompreso nel circondario del Tribunale di Verona;

ritenuta la sussistenza di tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, in quanto:

- rilevato che credito della ricorrente risulta dal titolo giudiziale su indicato e supera la soglia prevista dall'art. 49 comma 5;
- peraltro dall'istruttoria compiuta d'ufficio è emersa a carico della società resistente l'esistenza di debiti erariali per un importo di € 1.271.262;



- PETRA CONSTRUCTION CARTIERE SAN MARCO SRL è un'impresa che esercita un'attività commerciale (di commercializzazione all'ingrosso di carta, come da visura camerale in atti) ed è, pertanto, soggetta alla disciplina della liquidazione giudiziale in conformità a quanto stabilito dall'art. 121 CCII;
- la società debitrice si trova in stato di insolvenza, ai sensi degli artt. 2 e 121 CCII, come risulta comprovato in modo adeguato e sufficiente (i) dalla elevata esposizione dell'Erario; ii) dal tentativo infruttuoso di esecuzione forzata allegato dalla ricorrente;

rilevato che i dati di bilancio di esercizio degli ultimi tre anni attestano un attivo patrimoniale superiore alla soglia di € 300.000,00, con la conseguenza che deve essere escluso il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII da parte della società debitrice;

P.Q.M.

visti gli artt. 1, 2, 49 e 121 ss. CCII,

- 1) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di PETRA CONSTRUCTION CARTIERE SAN MARCO SRL (C.F./P. I.V.A.: 09486150965), con sede legale in VIA ING. BERTOLASO 151null ZIMELLA;
- 2) NOMINA giudice delegato il dr. Pier Paolo Lanni;
- 3) NOMINA curatore l'avv. Claudia Ferrarese Girardi in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e 358 CCII, il quale provvederà entro dieci giorni dalla sua nomina a comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura;
- 4) ORDINA al debitore di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 *bis* c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi-IRAP-IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dell'indicazione del loro domicilio digitale (ove non abbia già eseguito tale deposito a norma dell'art. 39 CCII);
- 5) FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 5.5.26 h. 11 davanti al giudice delegato, nel suo ufficio presso il Tribunale di Verona, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203 CCII e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
- 6) ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 208 e 226 CCII;
- 7) AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 *quater*, 155 *quinquies* e 155 *sexies* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:



- a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
 - b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
 - c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 D.L. 31.5.2010 n. 78, convertito dalla L. 30.7.2010 n. 122 e successive modificazioni;
 - d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
 - e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
- 8) DISPONE, ai sensi degli artt. 49 e 45 CCII, che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al curatore, al Pubblico Ministero, al creditore istante;
- 9) DISPONE la trasmissione per estratto all'Ufficio del Registro delle Imprese ove il debitore ha sede legale e, se difforme, all'Ufficio del Registro delle Imprese della sede effettiva per l'annotazione e per l'annotazione di ogni altra posizione in cui la persona fisica sia imprenditore individuale o socio illimitatamente responsabile.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 23/12/2025.

Il Presidente estensore
Pier Paolo Lanni

